

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
della Prov. Di Caserta

Alla RSU
A tutto il personale tramite bacheca sindacale

OGGETTO: chiarimenti sulle comunicazioni relative allo sciopero del 12 dicembre 2025.

Pervengono alla scrivente Organizzazione Sindacale numerose segnalazioni riguardanti la mancata comunicazione dello sciopero generale indetto dalla CGIL per l'intera giornata del 12 dicembre 2025.

Si ritiene pertanto opportuno ricordare gli obblighi che gravano sull'Istituzione Scolastica in caso di proclamazione di uno sciopero, così come previsti dalla normativa vigente.

Le procedure e gli adempimenti in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali, tra cui l'istruzione, sono disciplinati da:

Legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83, in particolare riguardo alle prestazioni indispensabili e agli obblighi di comunicazione;

Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca, stipulato presso ARAN in data 2 dicembre 2021 (e precedenti accordi del 2016), che dettaglia:

l'obbligo per il Dirigente Scolastico di informare tempestivamente l'utenza;

le modalità di raccolta volontaria delle comunicazioni di adesione;

i tempi minimi di preavviso alle famiglie (quinto giorno antecedente lo sciopero);

CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, per gli aspetti connessi ai diritti sindacali del personale.

Il Dirigente Scolastico:

* richiede ai docenti e al personale ATA, tramite apposita circolare, di comunicare eventualmente l'adesione allo sciopero, precisando in modo chiaro che tale comunicazione è su base volontaria (ai sensi della normativa sopra citata).

La richiesta deve essere predisposta in tempo utile per consentire la successiva comunicazione alle famiglie almeno 5 giorni prima della data dello sciopero.

* valuta gli effetti previsti sul servizio scolastico e, in base alle adesioni volontariamente comunicate:

1. può predisporre un servizio ridotto per alcune classi o per una parte dell'orario;

2. può sospendere le lezioni qualora non sia possibile garantire un livello minimo di funzionamento;

3. può disporre la chiusura dell'istituto o di singole sedi qualora tutto il personale abbia dichiarato l'adesione.

* informa le famiglie entro il termine dei 5 giorni precedenti lo sciopero, come previsto dall'Accordo ARAN e dalla L. 146/1990, sulle modalità di funzionamento della scuola o sull'eventuale sospensione delle attività.

Si ribadisce che l'obbligo di comunicazione alle famiglie è in capo all'Istituzione Scolastica e non ai singoli lavoratori.

Conseguentemente, il Dirigente Scolastico non può delegare ai docenti l'onere di comunicare direttamente agli alunni la propria intenzione di aderire o meno allo sciopero, trattandosi di informazione che rientra nella responsabilità gestionale dell'amministrazione scolastica.

Alla luce delle disposizioni normative richiamate, si invitano le Istituzioni Scolastiche della provincia a:

attenersi scrupolosamente agli adempimenti previsti in caso di proclamazione di sciopero;

assicurare il rispetto delle garanzie procedurali e dei tempi di comunicazione all'utenza;

evitare prassi non conformi, quali la richiesta ai docenti di informare direttamente gli alunni o le famiglie;

garantire la massima trasparenza nella gestione del servizio in occasione della giornata di sciopero del 12 dicembre 2025.

Si confida nella consueta collaborazione e nel pieno rispetto delle norme a tutela del diritto di sciopero e del corretto funzionamento del servizio scolastico.

Caserta, 10 dicembre 2025



FLC CGIL Caserta
Segretaria Generale

Ornella Fontanella

Ornella Fontanella